REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2201 DELLA COMMISSIONE

del 1º ottobre 2019

che integra il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale delle attività di pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 14 agosto 2019 è entrato in vigore il nuovo regolamento (UE) 2019/1241 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche. Tale regolamento stabilisce, nell'allegato V, disposizioni specifiche sulle misure tecniche adottate a livello regionale per il Mare del Nord, lo Skagerrak e il Kattegat, tra cui norme sulle dimensioni delle maglie, condizioni connesse e catture accessorie. All'articolo 15, esso conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di modificare, integrare, abrogare o derogare alle misure tecniche stabilite nei suoi allegati, anche ai fini dell'istituzione di fermi in tempo reale e di disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca.

(2) Il regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce il quadro delle misure tecniche che dovrebbero contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, segnatamente una pesca praticata a livelli di rendimento massimo sostenibile, una riduzione delle catture indesiderate e l'eliminazione dei rigetti, e al conseguimento di un buono stato ecologico ai sensi della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Le misure tecniche, in particolare, dovrebbero contribuire alla protezione delle aggregazioni di novellame e di riproduttori delle specie marine, grazie all'uso di attrezzi da pesca selettivi e disposizioni volte ad evitare le catture indesiderate.

(3) Il regolamento (UE) 2019/1241 non prevede misure transitorie. Pertanto, al fine di garantire la compatibilità tra il presente regolamento delegato, il regolamento (UE) n. 724/2010 della Commissione ([2]) e il regolamento (UE) 2019/1241, che ha soppresso la sezione 3 del titolo IV, capo IV, del regolamento (CE) n. 1224/2009 ([3]), è necessario applicare le condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2019/1241, tenendo conto nel contempo delle circostanze eccezionali del caso.

(4) Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato positivamente ([4]) le informazioni fornite dal gruppo regionale a sostegno delle misure tecniche incluse nella raccomandazione comune. Quest'ultima, elaborata e presentata dagli Stati membri, è stata valutata dallo CSTEP prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1241, al quale pertanto non ha fatto riferimento. Tuttavia, alla luce delle circostanze eccezionali constatate e sulla base delle informazioni di cui dispone in questa fase tramite la raccomandazione comune e la valutazione dello CSTEP, la Commissione non ravvisa alcun elemento che indichi l'incompatibilità tra le ulteriori misure tecniche proposte e il rispetto dei requisiti per le misure tecniche di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241.

([1]) GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.

([2]) Regolamento (UE) n. 724/2010 della Commissione, del 12 agosto 2010, recante modalità di applicazione delle chiusure in tempo in reale di talune attività di pesca nel Mare del Nord e nello Skagerrak (GU L 213 del 13.8.2010, pag. 1).

([3]) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 43 del 22.12.2009, pag. 1).

([4]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(5) Qualora gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto in un'attività di pesca ritengano necessario introdurre misure atte a garantire la protezione delle aggregazioni di novellame tramite chiusure in tempo reale delle zone di pesca, alla Commissione è conferito, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, il potere di adottare dette misure mediante atti delegati previa presentazione di una raccomandazione comune da parte di tali Stati membri.

(6) L'articolo 19 del regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce gli elementi specifici da includere in una raccomandazione comune relativa all'istituzione di un fermo in tempo reale.

(7) Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/1241, una raccomandazione comune presentata in relazione all'istituzione di un fermo in tempo reale deve includere disposizioni in materia di controllo e monitoraggio. Il verbale approvato delle conclusioni delle consultazioni tra l'Unione europea e la Norvegia del 6 settembre 2018 definisce le procedure e il metodo di campionamento per l'adozione di chiusure in tempo reale della pesca del gamberetto boreale (*Pandalus borealis*) nello Skagerrak.

(8) Il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nello Skaggerak. Il 7 marzo 2019, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune concernente un atto delegato mirante ad attuare, nel diritto dell'Unione, le misure definite nel suddetto verbale approvato. La raccomandazione comune è stata modificata il 26 agosto 2019.

(9) Il gruppo di esperti sulla pesca è stato consultato sulla raccomandazione comune il 31 luglio 2019.

(10) Lo CSTEP ha ritenuto che il sistema di chiusura in tempo reale proposto comporti potenzialmente benefici concreti per la conservazione in linea con l'obiettivo del regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]). Risulterebbe pertanto opportuno introdurre tale sistema nello Skagerrak, conformemente alle specifiche contenute nella raccomandazione comune presentata dal gruppo di Scheveningen. È opportuno monitorare attentamente e valutare l'efficacia del sistema di chiusura in tempo reale conformemente al meccanismo di revisione definito nella raccomandazione. È opportuno integrare nel sistema un programma specifico di monitoraggio delle reti dotate di griglia Nordmøre combinata selettiva in funzione della taglia, per far sì che esse mantengano costantemente le catture di gamberetto boreale di piccola taglia al di sotto del livello limite.

(11) La raccomandazione comune suggerisce che le navi che praticano la pesca del gamberetto boreale con reti a strascico aventi una dimensione di maglia compresa tra 35 e 69 mm, dotate di griglie selettive Nordmøre con distanza massima tra le sbarre di 19 mm, siano autorizzate a proseguire l'attività di pesca di tale specie in zone soggette a chiusura in tempo reale.

(12) Il regolamento (UE) n. 724/2010 definisce le modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale di talune attività di pesca nel Mare del Nord e nello Skagerrak. L'articolo 7 di tale regolamento prevede che, quando in una cattura la percentuale di novellame raggiunge un determinato livello limite, lo Stato membro costiero interessato vieti, nella zona interessata, la pesca praticata con attrezzi da pesca diversi da:reti da traino pelagiche, reti a circuizione, reti da posta derivanti ed esche «jigger» per la cattura di aringhe, sgombri e sugarelli; nasse; draghe da pettinidi e reti da imbrocco.

(13) Lo CSTEP ha valutato le reti a strascico con maglie di dimensioni comprese tra 35 e 69 mm per la pesca del gamberetto boreale, dotate di griglie selettive Nordmøre con distanza massima tra le sbarre di 19 mm, e ha concluso che tali reti da traino sono altamente selettive ed efficaci nel ridurre le catture accessorie di novellame ([6]). Alla luce di tale parere, è opportuno aggiungere questo tipo di attrezzo per la pesca del gamberetto boreale all'elenco degli attrezzi esentati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 724/2010.

(14) Pur confermando l'efficacia delle griglie Nordmøre nel ridurre le catture accessorie di novellame, lo CSTEP osserva inoltre che, per quanto riguarda la riduzione al minimo delle catture di novellame di gamberetto boreale, occorre accertare l'efficacia degli attrezzi combinati dotati di tale tipo di griglia. Sulla base del parere dello CSTEP è opportuno prevedere programmi di monitoraggio specifici al fine di verificare se detto attrezzo mantenga costantemente bassa la percentuale di catture di novellame di gamberetto boreale.

(15) Lo CSTEP conferma i benefici per la conservazione derivanti dall'utilizzo di attrezzi dotati di griglie Nordmøre nella pesca dello scampo (*Nephrops norvegicus*). Alla luce di tale parere e riconoscendo la sua comprovata capacità di ridurre al minimo le catture accessorie di merluzzo bianco, è opportuno aggiungere questo tipo di attrezzo per la pesca dello scampo all'elenco degli attrezzi esentati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 724/2010.

([5]) Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

([6]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(16) Lo CSTEP osserva tuttavia che l'efficacia dei suddetti dispositivi nella pesca dello scampo dipende dalla lunghezza delle specie oggetto di cattura accessoria rinvenute durante le operazioni di pesca e che l'eventuale raggiungimento dei livelli limite di cattura sarà determinato in funzione di tale lunghezza. Per far sì che tale attrezzo mantenga costantemente le catture accessorie di novellame al di sotto del livello limite e consentire agli Stati membri di raccogliere dati supplementari come indicato dallo CSTEP, è opportuno che le operazioni di pesca che ne fanno uso nelle zone di divieto siano oggetto di un apposito programma di monitoraggio.

(17) Nel merito, tenuto conto di tutte le conclusioni di cui sopra, la Commissione ritiene che aggiungere tale attrezzo all'elenco di quelli esentati all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 724/2010, ai fini della concessione di esenzioni temporanee, rappresenti un approccio pragmatico, ma allo stesso tempo prudente, alla gestione della pesca, in quanto la raccolta di dati non sarebbe altrimenti possibile. Le griglie Nordmøre utilizzate nella pesca dello scampo hanno inoltre dimostrato di poter ridurre le catture di merluzzo bianco a livelli molto bassi. Tenuto conto dell'attuale stato dello stock di merluzzo bianco del Mare del Nord, la Commissione ritiene pertanto che l'uso di questo tipo di attrezzi sia appropriato per ridurre il più possibile le catture indesiderate di tale specie.

(18) Considerando che il regolamento (UE) 2019/1241 ha soppresso, contestualmente alla sezione 3 del titolo IV, capo IV, del regolamento (CE) n. 1224/2009, anche la disposizione in base alla quale è stato adottato il regolamento (UE) n. 724/2010 della Commissione, impedendo in questo modo la possibilità di modificare ulteriormente tale atto, e poiché occorre prevedere l'attuazione delle misure contenute nel verbale approvato e presentate nella raccomandazione comune, è opportuno adottare le modifiche necessarie includendo una disposizione corrispondente mediante il presente regolamento delegato.

(19) Le misure suggerite nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]), nonché all'articolo 15, paragrafi 2, 4 e 5, e all'articolo 19 del regolamento (UE) 2019/1241 e, pertanto, possono essere incluse nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale delle attività di pesca nello Skagerrak ai fini della protezione del novellame di gamberetto boreale (*Pandalus borealis*).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) «Skagerrak»: zona delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

b) «cala»: atto compreso tra la messa in mare e il recupero di una rete;

c) «piano di impiego congiunto»: piano definito nell'ambito di un programma specifico di controllo e di ispezione istituito ai sensi dell'articolo 95 del regolamento (UE) n. 1224/2009 del Consiglio;

d) «novellame di gamberetto boreale»: esemplari di gamberetto boreale (*Pandalus borealis*) di lunghezza di carapace inferiore a 14,8 mm. La lunghezza del carapace si misura parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine distale del carapace stesso;

e) «griglia Nordmøre»: dispositivo di selettività inserito in una rete da traino che consiste in una griglia inclinata provvista di finestra di fuga. Consente il passaggio dei gamberetti (*Pandalus borealis*) o degli scampi (*Nephrops norvegicus*) e impedisce, nel contempo, le catture accessorie indesiderate di pesci orientandoli verso la finestra di fuga.

([7]) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Articolo 3

Livello limite delle catture

Il livello limite di cattura che determina la chiusura in tempo reale delle attività di pesca a norma del presente regolamento è pari al 20 %, in peso, del novellame di gamberetto boreale rispetto al volume complessivo delle catture di tale specie, in una cala.

Articolo 4

Ispezioni

1. La fonte d'informazione per monitorare i livelli limite di cattura è rappresentata dalle ispezioni in mare effettuate dalle autorità di controllo competenti sui pescherecci che praticano la pesca del gamberetto boreale con reti a strascico aventi una dimensione di maglia di almeno 32 mm.

2. Lo Stato membro costiero e/o lo Stato membro che partecipa a un'operazione congiunta nell'ambito di un piano di impiego congiunto individuano le zone e i periodi in cui si rischia di raggiungere il livello limite di cattura.

3. Le ispezioni sono effettuate, in particolare, nelle zone individuate a norma del paragrafo 2, per misurare se la percentuale di novellame di gamberetto boreale raggiunge il livello limite di cattura.

4. Le autorità di controllo procedono all'ispezione delle catture di gamberetto boreale secondo la procedura di campionamento di cui all'allegato I.

5. I dettagli relativi all'ispezione e la quantità di novellame di gamberetto boreale presente nel campione sono riportati in un verbale di campionamento, conformemente all'allegato II. Il modulo del verbale di campionamento presentato nell'allegato II è debitamente compilato subito dopo la misurazione del campione.

6. Se la quantità di gamberetto boreale in una cala è inferiore a 100 kg, tale cala non può servire da motivazione per raccomandare una chiusura.

Articolo 5

Notifiche riguardanti il livello limite di cattura

1. Se i risultati dei campioni prelevati in conformità all'articolo 4, paragrafo 4, in almeno due cale effettuate in un lasso di tempo di 96 ore indicano che la quantità di novellame di gamberetto boreale raggiunge il livello limite di cattura, il verbale di campionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 5, è compilato immediatamente e inviato al punto di contatto dello Stato membro costiero, che valuta l'opportunità di istituire una chiusura in tempo reale. La trasmissione del verbale di campionamento può essere integrata da una raccomandazione delle autorità di controllo responsabili delle ispezioni al fine di istituire tale chiusura.

2. Se la percentuale del novellame di gamberetto boreale supera il 40 % del volume complessivo delle catture di tale specie, le autorità di controllo possono raccomandare una chiusura in tempo reale sulla base di un campione.

Articolo 6

Chiusura delle attività di pesca

1. In base ai verbali di campionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lo Stato membro costiero interessato può vietare la pesca del gamberetto boreale con reti a strascico aventi una dimensione di maglia di almeno 32 mm in una zona delimitata conformemente all'articolo 7 («zona di divieto»).

2. In deroga al paragrafo 1, i pescherecci da traino che praticano la pesca del gamberetto boreale con la griglia Nordmøre selettiva in funzione della taglia descritta nell'allegato III possono essere autorizzati a praticare la pesca del gamberetto boreale nella zona di divieto. La nave che intende avvalersi di tale esenzione notifica la sua intenzione e l'uso di questo tipo di attrezzo al centro di controllo della pesca dello Stato membro costiero prima di entrare nella zona di divieto.

3. Una nave che utilizza la griglia Nordmøre selettiva in funzione della taglia di cui all'allegato III e opera all'interno di una zona di divieto è oggetto di un programma di monitoraggio specifico che gli Stati membri sono tenuti a predisporre per poter verificare la percentuale di novellame di gamberetto boreale pescato rispetto al volume complessivo delle catture di tale specie. I risultati dei programmi sono trasmessi alla Commissione entro sei mesi dalla data di inizio del programma e, successivamente, entro dodici mesi.

4. Se l'ispezione di una nave che utilizza, in una zona di divieto, la griglia Nordmøre selettiva in funzione della taglia di cui all'allegato III indica una quantità di catture di novellame di gamberetto boreale che raggiunge il livello limite di cattura, tale nave è tenuta ad uscire dalla zona in questione per la restante durata del periodo di divieto.

5. Tale nave può tuttavia ritornare nella zona di divieto dopo aver adeguato l'attrezzo e può rimanere nella suddetta zona purché autorizzata dalle autorità di controllo competenti. In tal caso, le autorità di controllo ispezionano la cala immediatamente successiva della nave per accertarsi che le catture di novellame di gamberetto boreale non raggiungano il livello limite.

Articolo 7

Estensione geografica della zona di divieto

I confini geografici di una zona di divieto sono stabiliti in base ai seguenti criteri:

a) la delimitazione della zona tiene conto, in particolare, delle traiettorie di cala che hanno portato alla decisione di chiusura, delle curve di profondità, della composizione delle catture e dell'attività di pesca;

b) la zona di divieto non supera le 50 miglia nautiche quadrate.

Articolo 8

Durata della chiusura in tempo reale

1. La chiusura in tempo reale entra in vigore il giorno della decisione alle ore 24.00 UTC (tempo universale coordinato). È opportuno che l'adozione della decisione sia programmata in modo da consentire un periodo di tempo sufficiente ad informare le navi operanti in prossimità della zona ai sensi dell'articolo 7.

2. La chiusura della zona dura quattordici giorni, al termine dei quali essa cessa automaticamente di applicarsi, alle ore 24.00 UTC.

Articolo 9

Stati costieri limitrofi

1. Gli Stati membri costieri possono cooperare con gli Stati costieri limitrofi per avviare una procedura di chiusura in tempo reale utilizzando i risultati del campionamento provenienti da entrambi i lati della frontiera.

2. Se la zona da vietare copre il territorio e le acque sotto la sovranità o la giurisdizione di due o più Stati membri costieri, lo Stato membro costiero informa senza indugio lo Stato membro costiero limitrofo e i paesi terzi dei risultati e della decisione di vietare la zona interessata. Lo Stato costiero limitrofo può allora prendere in considerazione l'eventualità di istituire una chiusura nelle proprie acque.

3. Uno Stato membro costiero può invitare gli Stati costieri limitrofi a prelevare campioni per suo conto nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione.

Articolo 10

Attività di informazione

1. Dopo aver deciso una chiusura in tempo reale ai sensi dell'articolo 6, lo Stato membro costiero provvede senza indugio a:

a) pubblicare sul proprio sito web una notifica della chiusura in tempo reale, comprendente una mappa, le coordinate e il verbale/i verbali di campionamento alla base di tale decisione;

b) informare nei limiti del possibile le navi che si trovano in prossimità della zona di divieto e

c) informare, mediante notifica elettronica, la direzione norvegese della Pesca, la Commissione e i centri di controllo della pesca negli Stati membri e nei paesi terzi interessati i cui pescherecci sono autorizzati ad operare nella zona in questione. La notifica contiene informazioni sulla data e l'ora in cui la chiusura entra in vigore, le coordinate che delimitano la zona di divieto e l'indirizzo web pertinente contenente ulteriori informazioni.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rispettivi centri di controllo della pesca informino le navi battenti la loro bandiera interessate dalla chiusura in tempo reale.

3. Lo Stato membro costiero interessato trasmette alla Commissione, su richiesta, i verbali dettagliati dei campionamenti e le motivazioni della chiusura in tempo reale decisa ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 11

Pescherecci a strascico provvisti di griglie Nordmøre

1. Fatto salvo l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 724/2010, sono esentati dal divieto di pesca, se soddisfano le condizioni previste da tale disposizione, i pescherecci a strascico che utilizzano gli attrezzi seguenti:

— reti a strascico aventi una dimensione di maglia di almeno 32 mm per la pesca del gamberetto boreale, dotate di griglia selettiva Nordmøre con distanza massima tra le sbarre pari a 19 mm e prive di dispositivo di trattenimento del pesce;

— reti a strascico aventi una dimensione di maglia superiore a 70 mm per la pesca dello scampo, dotate di griglia Nordmøre con distanza massima tra le sbarre pari a 35 mm e prive di dispositivo di trattenimento del pesce.

2. Gli Stati membri di bandiera delle navi che utilizzano gli attrezzi di cui al paragrafo 1 e che operano nell'ambito di una chiusura in tempo reale predispongono un programma di monitoraggio specifico per verificare che le catture non raggiungano il livello limite. Se le catture raggiungono il livello limite, tali navi escono dalla zona di divieto per la restante durata del periodo di chiusura. I risultati dei programmi sono trasmessi alla Commissione entro sei mesi dalla data di inizio del programma e, successivamente, ogni dodici mesi. Se tali risultati indicano che le catture superano i livelli limite, l'esenzione per gli attrezzi in questione decade.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º ottobre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO

I campioni sono prelevati e misurati conformemente alle disposizioni indicate qui di seguito.

1. Nella misura del possibile, i campioni sono prelevati e misurati in stretta collaborazione con il comandante del peschereccio ed il suo equipaggio. Il comandante e l'equipaggio sono incoraggiati a partecipare all'operazione e a condividere ogni eventuale informazione pertinente ai fini della delimitazione della zona di divieto.

2. Le catture totali della cala sono utilizzate come base per la stima della composizione delle catture.

3. Il prelievo del campione avviene conformemente alla procedura seguente:

 a) il campione deve essere prelevato in modo tale da rispecchiare la composizione delle catture di *Pandalus borealis* nella cala; a tal fine, il capopesca, o una persona da lui designata, presta assistenza al momento del prelievo;

 b) la taglia minima del campione è pari a 2 kg o 1 litro di *Pandalus borealis*.

4. La quantità di *Pandalus borealis* di lunghezza inferiore al livello limite è calcolata in percentuale rispetto al numero totale di esemplari presenti nel campione.

5. Il verbale di campionamento di cui all'allegato II è debitamente compilato subito dopo la misurazione del campione.

ALLEGATO II

CHIUSURE IN TEMPO REALE - VERBALE DI CAMPIONAMENTO DA PRESENTARE ALLO STATO COSTIERO

***PANDALUS BOREALIS* e lunghezza minima degli esemplari**

Informazioni specifiche sull'ispezione/osservazione	Piattaforma di ispezione	Nome dell'ispettore/osservatore	Nome dell'ispettore/osservatore		Data e ora [1] dell'ispezione/osservazione	Posizione [2] dell'ispezione/osservazione
Informazioni specifiche sul peschereccio	Nome	Indicativo di chiamata	Numero di immatricolazione	Stato di bandiera	Tipo di attrezzo singolo/doppio	Dimensioni delle maglie (mm)
Misure di selezione	Griglia (di selezione del *Pandalus borealis*)	Griglia, mm	Altro		Sacco di raccolta	Dimensioni delle maglie del sacco di raccolta
Informazioni specifiche sull'operazione di pesca	Inizio	Data e ora [1]	Posizione [2]			
	Fine	Data e ora [1]	Posizione [2]		Durata dell'operazione di pesca [3]	
Informazioni specifiche sulle catture	Totale stimato delle catture nella cala (kg)					
	Totale stimato delle catture di *Pandalus borealis* nella cala (kg)					
	Taglia del campione di *Pandalus borealis* (kg/litro)					
	Numero totale di esemplari di *Pandalus borealis* nel campione					
	Numero di esemplari di *Pandalus borealis* di lunghezza inferiore al livello limite nel campione					
	% di *Pandalus borealis* sottotaglia (numero di esemplari di lunghezza inferiore al livello limite/numero totale)					
Osservazioni e informazioni complementari	Ulteriori informazioni provenienti da altre fonti, ad esempio dal comandante.					
Firma dell'ispettore	Non richiesta in caso di compilazione elettronica e trasmissione allo Stato costiero per via telematica.					

[1] gg/mm/aa oo mm (ora locale 24 ore)
[2] ad esempio 56° 24′ N 01° 30′ E.
[3] oo mm.

ALLEGATO III

GRIGLIA SELETTIVA PER LA PESCA DI *PANDALUS BOREALIS* DA AUTORIZZARE NELLE CHIUSURE IN TEMPO REALE

Rete a strascico con avansacco e sacco aventi una dimensione di maglia di almeno 35 mm, dotata di griglia selettiva con una distanza massima tra le sbarre pari a 19 mm nella parte superiore e una distanza minima tra le sbarre di 9,5 mm nella parte inferiore. Dietro la parte inferiore della griglia, un varco libero da ostacoli consente l'uscita dei pesci verso il fondo marino. Dietro la griglia selettiva la dimensione delle maglie è di almeno 35 mm.